



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

12 OTTOBRE 2023

CIRCOLARE CLIENTI 2023 NR. 27

OGGETTO: CESSIONE DEL CREDITO DA SUPERBONUS O BONUS EDILIZI 2022: QUANTO COSTA LA REMISSIONE IN BONIS

1. PREMESSA

Per quanto riguarda la cessione dei crediti da superbonus o bonus edilizi 2022, per i quali è stata omessa la comunicazione dovuta entro la data prevista del 31 marzo 2023, è ancora possibile aderire alla cessione del credito “sfruttando”, fino al 30 novembre 2023, il meccanismo della remissione in bonis, che prevede il pagamento di una sanzione stabilita in Euro 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo.

2. COMMENTO

Il 31 Marzo 2023 era il termine per trasmettere la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici.

Si ricorda, infatti che l'opzione per la cessione del credito e sconto in fattura va comunicata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Nei casi di opzione di cessione delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. (l'opzione si riferisce



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

a tutte le rate residue ed è irrevocabile (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873)).

Scaduto il termine del 31 marzo 2023 **per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura** relativamente alle **spese sostenute nel 2022**, nonché per le **rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021**, è stato disciplinato un periodo per la “**remissione in bonis**” ex art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012, nel caso specifico previsto dagli art. 2 ter e 2 quinquies, D.L. n. 11/23.

Come precisa questa norma, **la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali**, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, **non è preclusa**, sempre che:

- ✓ sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- ✓ i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- ✓ non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- ✓ sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Se tali presupposti sussistono, **l'invio della Comunicazione** è consentito, come detto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione ossia, **per quanto ci riguarda, il 30 novembre 2023**.

3. LA SANZIONE

Innanzitutto è bene ricordare che nel caso di remissione in bonis per comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione di crediti relativi a interventi del superbonus, o degli altri bonus edilizi ammessi alla successiva regolarizzazione, si deve pagare una sanzione per ciascuna comunicazione.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Il chiarimento è stato fornito dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare n.27/E del 2023 in cui si legge “.....il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.”

Dunque, la sanzione è pari a 250 euro per ciascuna comunicazione, in altre parole si dovrà moltiplicare la sanzione per il numero delle comunicazioni che devono essere regolarizzate.

ESEMPIO

Se prendiamo ad esempio una villa nella quale sono stati effettuati a fine 2022: coibentazione, installazione pannelli solari, sistema di accumulo, colonnina di ricarica, tende solari, sostituzione infissi e sostituzione impianto di riscaldamento per un totale di sette interventi diversi, bisogna inviare **sette comunicazioni** e il **costo della remissione in bonis è pari a 1.750 euro**.

Attenzione che **se le spese sono state suddivisi in due SAL**, anche per la cessione per il singolo Sal si deve fare riferimento ai singoli codici intervento e dunque la spesa si raddoppia.

4. IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Per il pagamento della sanzione è stato istituito il codice tributo:

- ✓ **“8114”**, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012 – Remissione in bonis”.

Il pagamento deve essere effettuato tramite **modello F24 ELIDE** e **non è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili**.

Nel modello **F24 ELIDE** deve essere indicato il **codice fiscale** del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10, denominato “cessionario/fornitore”.

La sezione “CONTRIBUENTE” deve essere compilata come segue:

- ✓ nei **campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”**, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. I lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali devono essere indicati con il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure dell’invio della comunicazione;

- ✓ nel campo **“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”** deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, insieme al **codice 10** da riportare nel campo **“codice identificativo”**. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, deve essere indicato il codice fiscale di uno di essi.

La compilazione della **sezione “ERARIO ED ALTRO”** deve essere così compilata:

- nel campo **“tipo”**, la lettera **“R”**;
- nel campo **“elementi identificativi”**, nessun valore;
- nel campo **“codice”**, il codice tributo 8114;
- nel campo **“anno di riferimento”** (nel formato **“AAAA”**), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione.

5. SOGGETTO CESSIONARI DEL CREDITO

La remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è ammessa, per il contribuente che possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento al 31 marzo 2023, secondo l'articolo 2 quinquies, DL n.11/2023 convertito dalla Legge n.38/2023, qualora:

- ✓ **il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 e**
- ✓ **la cessione sia eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.**

Nel caso di cessione a **soggetti diversi dalle banche**, ossia un privato o un'impresa non finanziaria per aderire all'istituto della Remissione in bonis occorre aver già firmato un accordo al **31 marzo 2023**.





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)